

Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci, Dirigenti

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Prodotto: " Polizza D&O"

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS - D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni cagionati dall'Assicurato a terzi in conseguenza di atti illeciti nello svolgimento dell'attività di Amministratore, Sindaco, Dirigente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ "Assicurazione delle responsabilità civile professionale": la garanzia prevede in favore dell'Assicurato un indennizzo di tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento danni compensativi e spese legali che questo sia condannato a pagare in forza di sentenza; o danni multipli, esemplari, aggravati, punitivi o a transazione.
- ✓ La copertura si applica anche per i singoli Amministratori, Sindaci e Dirigenti per quanto da questi dovuto, a titolo di danni, spese legali o transazioni nella veste di amministratore, sindaco o dirigente presso qualsiasi Società Esterna.
- ✓ La copertura è valida anche nei confronti della Società, qualora questa abbia legittimamente indennizzato una Persona Assicurata in relazione ad una richiesta assicurata.
- ✓ Gli Atti Illeciti e i comportamenti che derivano da un'unica causa saranno considerati come un singolo Atto Illecito o comportamento. Qualora un singolo Atto Illecito o comportamento dia origine a più di una Domanda, tutte queste Domande costituiranno un'unica Domanda.
- ✓ La Polizza è stipulata nella formula Claims Made, ovvero l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Polizza, purché siano conseguenza di Atti Illeciti posti in essere durante il Periodo di Polizza ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza
- ✓ La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale) e secondo i limiti di indennizzo. Sono presenti franchigie.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
- ✓ Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set Informativo e al DIP Aggiuntivo.
- ✓ La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale)



Che cosa non è assicurato?

- * Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- * Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- * Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: (i) danni fisici e danni ai beni; (ii) azioni od omissioni intenzionali; (iii) assicurato contro assicurato; (iv) azioni ed omissioni non coperte; (v) piani pensionistici; (vi) vantaggio personale; (vii) inquinamento; (viii) circostanza note; (ix) offerta di strumenti finanziari durante il periodo di assicurazione; (x) procedure concorsuali; (xi) esclusione ERISA; (xii) esclusione SEC.



Ci sono limiti di copertura?

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:

- ! penali contrattuali e sanzioni;
- ! richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l'Assicurato era già a conoscenza;
- ! mancata iscrizione in albi.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale nel mondo intero, esclusi **USA** e **Canada** (salvo specifica inclusione richiesta, concordata e riportata nella Scheda di Polizza).



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza.

Il Contraente e/o l'assicurato nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante comunicazione scritta.

Deve inoltre comunicare immediatamente alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, restando inteso che se l'Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto all'altra polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del Periodo di Polizza.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:

ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. Ha durata annuale e non è previsto un tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza.



Polizza di assicurazione “Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti”

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni (DIP aggiuntivo)

Compagnia: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome del prodotto: “Polizza D&O”

[01.01.2019]

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni finalizzata ad aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV è una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles, Boulevard du Regent 37, BE 1000, Belgio. La presente polizza di assicurazione è emessa dalla **Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, e-mail: gbemilan@it.qbe.com; pec: amministrazione@cert.it.qbe.com. **QBE Europe SA/NV** è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). **QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia** è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E' soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

QBE Europe SA/NV è una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **QBE Europe SA/NV**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d'azienda e si riferiscono ai bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché **QBE EUROPE SA/NV** è subentrata –senza soluzione di continuità – a QBE Insurance (Europe) Ltd.

I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

Per l'anno 2017 l'utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000.

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://qbeitalia.com/chi-siamo/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ESTENSIONI

SEZIONE B – Copertura delle Spese di Difesa

Spese di difesa	<ul style="list-style-type: none">L'assicuratore accetta di pagare le spese di difesa sostenute da una persona assicurata con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) in relazione a:<ul style="list-style-type: none">l'indagine, la difesa, la trattativa e la transazione relativa a qualsiasi Domanda;la difesa in Procedimenti per Estradizione promossi relativamente ad una Domanda.
Anticipo spese di difesa	<ul style="list-style-type: none">In relazione a qualsiasi Domanda assicurata, l'Assicuratore anticiperà prontamente le Spese di Difesa anche prima che intervenga una decisione finale sulla Domanda.

SEZIONE C - Estensioni

Maggior termine di notifica	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora una Persona Assicurata sia cessata dalla posizione di Amministratore Sindaco e Dirigente durante il Periodo di Assicurazione, tale Persona Assicurata avrà diritto ad un'estensione della copertura, cosicché, ai fini della presente Polizza, una Domanda s'intenderà pervenuta nel Periodo di Assicurazione ove sia ricevuta per la prima volta durante il Maggior Termine di Notifica; • Le società di diritto francese facenti parte del gruppo, con sede in Francia o per le quali debba trovare applicazione il Code des Assurances francese, avranno diritto ad una estensione della copertura, in forza della quale, ai fini della presente Polizza, una Domanda si intenderà pervenuta nel Periodo di Assicurazione ove sia ricevuta per la prima volta durante il Maggior Termine di Notifica;
Limite addizionale per amministratori non esecutivi	<ul style="list-style-type: none"> • In relazione alle Domande nei confronti di un Amministratore non Esecutivo assicurato dalla presente Polizza, nel caso in cui il limite di indennizzo previsto sia stato superato o eroso, l'Assicuratore riconoscerà un limite di indennizzo addizionale fino all'importo specificato nella Scheda, di cui potrà beneficiare esclusivamente tale Amministratore non Esecutivo;
Debiti tributari	<ul style="list-style-type: none"> • La copertura è estesa alla responsabilità individuale di una Persona Assicurata per l'omesso versamento di imposte e contributi da parte della Società in caso di insolvenza di quest'ultima.
Spese di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Nonostante quanto previsto dalla Sezione 6 ed in particolare dalla clausola 6.5 della presente Polizza, ove il consenso scritto preventivo dell'Assicuratore non possa ragionevolmente essere ottenuto mediante le procedure previste dalle clausole 6.1 e 6.2 prima che vengano sostenute delle Spese di Difesa in relazione ad una qualsiasi Domanda, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali Spese di Difesa.
Costi di altri procedimenti giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> • L'Assicuratore pagherà ove consentito, i diritti, onorari e spese legali e anticipi degli stessi (diversi da remunerazione, compensi, spese e altri benefici spettanti alle persone assicurate e di qualsiasi dipendente) corrisposti da una Persona Assicurata (o dalla società che ha tenuto indenne una persona assicurata) con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) per resistere alla concessione di o impugnare: <ul style="list-style-type: none"> a) un provvedimento giudiziario di natura cautelare, o b) in relazione ad un procedimento di espulsione della Persona Assicurata, qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo, adottato nei confronti della Persona Assicurata durante il Periodo di Assicurazione in relazione ad una Domanda (ma con esclusione del provvedimento definitivo sull'oggetto della Domanda) o che disponga: <ul style="list-style-type: none"> a) la confisca, il sequestro o comunque l'impossibilità di esercitare i diritti sui propri beni da parte della Persona Assicurata; b) un vincolo sui beni personali della Persona Assicurata, c) l'interdizione temporanea o definitiva della Persona Assicurata dall'esercizio della propria funzione di Amministratore Sindaco e Dirigente, d) la restrizione della libertà personale della Persona Assicurata in una residenza specifica o nella custodia delle autorità prima della formulazione delle accuse e prima dell'accertamento della responsabilità in relazione alla Domanda, o e) l'espulsione di una Persona Assicurata a seguito della revoca del suo valido stato di immigrato per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato.
Spese per pubbliche relazioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'Assicuratore pagherà gli onorari e le spese di un'agenzia di pubbliche relazioni o di esperti di gestione della crisi o, ancora, di uno studio legale che l'Assicurato, a propria discrezione, incarichi con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) allo scopo di prevenire o limitare le conseguenze pregiudizievoli o la .pubblicità negativa che potrebbero derivare da una Domanda.
Spese degli azionisti	<ul style="list-style-type: none"> • La presente Polizza assicura qualsiasi costo o spesa sostenuta da qualsiasi azionista della Società allo scopo di avanzare una Domanda nei confronti di una Persona Assicurata in nome e per conto della Società, se e in quanto la società sia tenuta a rimborsare tali costi e spese in base ad una sentenza.
Garanzia Entity Coverage for Security claims – valida solo se espressamente riportato nella scheda di polizza	<ul style="list-style-type: none"> • La Persona Assicurata e l'Assicuratore convengono che, la copertura del presente Contratto includa le "Perdite relative a Titoli", incluse le "Spese Relative a Security Claims", sostenute a causa di "Security Claims" avanzati nei confronti della/e Persona Assicurata e della Società; • La copertura sarà operante sia quando il Security Claim venga avanzato nei confronti della sola Persona Assicurata, che nei confronti della Società o di entrambe; • Qualora nell'ambito di un "Security Claim" tutte le Persone Assicurate convenute e la Società ottengano - in ragione di una richiesta di proscioglimento, giudizio sommario o processo - un giudizio definitivo non appellabile di non responsabilità, non verrà applicata alcuna Franchigia alle "Spese relative a Security Claims".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

SEZIONE C – Estensioni (con pagamento di premio aggiuntivo)

Maggior termine di notifica	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui la contraente o l'assicuratore rifiutino di stipulare una nuova polizza, l'assicurato avrà diritto ad una estensione della copertura, in forza della quale, ai fini della presente polizza, una domanda si intenderà pervenuta nel periodo di assicurazione ove sia ricevuta per la prima volta durante il maggior termine di notifica.
-----------------------------	---



Che cosa non è assicurato?

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE A – Copertura per Amministratori, Sindaci e Dirigenti

<u>Amministratori di società esterna</u>	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia è valida nella misura in cui la Società Esterna o qualsiasi altra polizza assicurativa possa indennizzare l'Amministratore Sindaco o Dirigente in relazione a tale Domanda o la Società abbia indennizzato l'Amministratore, Sindaco e Dirigente in relazione a tale Domanda.
--	---

SEZIONE B – Copertura delle Spese di Difesa

<u>Anticipo spese di difesa</u>	<ul style="list-style-type: none"> L'anticipo di Spese di Difesa: <ul style="list-style-type: none"> – sarà soggetto all'applicazione della franchigia, se prevista; e – farà parte e non potrà eccedere il limite di indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 1917, terzo comma, del codice civile italiano; e – dovrà essere restituito all'assicuratore da parte della persona assicurata o da parte della società, ciascuno per la sua quota di responsabilità, se ed in quanto venga stabilito che in base alla presente polizza esse non avevano diritto al pagamento di tali spese di difesa
---------------------------------	---

SEZIONE C - Estensioni

<u>Maggior termine di notifica</u>	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia è valida purché tale persona assicurata non sia cessata a seguito della perdita dei requisiti di professionalità e onorabilità per occupare tale posizione. In ogni caso, non vi sarà copertura in base al maggior termine di notifica o altrimenti, per gli atti illeciti commessi e per i comportamenti posti in essere dopo la scadenza del periodo di assicurazione. Il diritto dell'assicurato in base alla clausola 4.1.1 potrà essere esercitato dall'assicurato dandone comunicazione scritta entro la scadenza del periodo di assicurazione e pagando all'assicuratore il premio addizionale eventualmente specificato nella scheda entro i 30 (trenta) giorni successivi a tale scadenza. Il diritto dell'assicurato in base alle clausole 4.1.1 e 4.1.2 verrà meno e comunque non potrà essere esercitato successivamente a, e comunque cesserà nel caso: <ol style="list-style-type: none"> di acquisizione e fusione della società indicata nella scheda, o che l'assicurato stipuli altra polizza per la responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o similare con qualsiasi altro assicuratore.
<u>Limite addizionale per amministratori non esecutivi</u>	<ul style="list-style-type: none"> Questo limite di indennizzo addizionale verrà pagato a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> sia rispettato il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, qualsiasi altra assicurazione applicabile, sia stata essa stipulata in eccesso al limite di indennizzo della presente polizza o altrimenti e qualsiasi altro indennizzo in relazione a tale domanda di cui tale amministratore non esecutivo benefici, da parte della società o altrimenti, siano stati esauriti; La somma specificata nella scheda con riferimento alla presente clausola è l'importo massimo pagabile dall'assicuratore e in aggregato, indipendentemente dal numero di:

	<ul style="list-style-type: none"> a) domande pervenute; b) domande pervenute in base a questa polizza; c) amministratori non esecutivi che abbiano diritto all'indennizzo in base alla presente polizza; d) atti illeciti;
<u>Debiti tributari</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è valida, salvo che (e nella misura in cui) tale responsabilità derivi da azioni od omissioni intenzionali della persona assicurata, fermo restando che: <ul style="list-style-type: none"> – questa copertura è concessa entro il sottolimito di indennizzo indicato nella scheda, e – questa copertura varrà solo per i debiti fiscali e contributivi della società indicata nella scheda.
<u>Spese di emergenza</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali spese saranno garantite fino ad un importo aggregato pari al limite indicato nella scheda; • Tali spese di difesa si intenderanno comprese e non in eccesso al limite indicato nella scheda di polizza.
<u>Spese per pubbliche relazioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilità dell'assicuratore per le spese di pubbliche relazioni non potrà superare il limite indicato nella scheda.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI	
<u>Altre assicurazioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Se è stata stipulata altra polizza assicurativa per i medesimi rischi assicurati dalla presente polizza ed essa non prevede espressamente di operare a secondo rischio, la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto ad essa, con esclusione della coassicurazione; • Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto dall'assicuratore o da altra società facente parte del gruppo QBE: <ul style="list-style-type: none"> (i) i massimali previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno; (ii) la massima somma indennizzabile all'assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da queste previsto, fermo restando che in nessun caso il massimale di cui alla polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della presente disposizione.
DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE	
<u>Persona assicurata</u>	<ul style="list-style-type: none"> • È considerata persona assicurata il coniuge o convivente di qualsiasi Amministratore, Sindaco e Dirigente purché la domanda consista nella esecuzione nei suoi confronti di una sentenza emessa nei confronti dell'amministratore, sindaco e dirigente per un atto illecito o condotta posta in essere in tale sua qualità.
<u>Società esterna</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse le società statunitensi, o che abbiano titoli quotati in un mercato regolamentato ovunque nel mondo, o che sia un'istituzione finanziaria.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro La società o la persona assicurata dovranno dare notizia per iscritto di qualsiasi domanda entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui ne abbia avuto conoscenza; La comunicazione deve comprendere le ragioni per cui è prevista una domanda, con tutti i dettagli relativi alle circostanze, alle date e alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva domanda derivante dalle circostanze notificate durante il periodo di assicurazione si considererà come effettuata durante il periodo di assicurazione. L'assicurato non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi domanda senza il consenso scritto dell'assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. Le Persone Assicurate dovranno fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti e inoltre dovranno fornirgli assistenza per permettere all'Assicuratore di indagare o difendere qualsiasi Domanda (anche in base a quanto previsto da protocolli o norme processuali applicabili nella giurisdizione in cui la Domanda viene proposta) e/o per permettere all'Assicuratore di determinare la propria responsabilità in base alla presente Polizza.
	Assistenza diretta/in convenzione: non è prevista assistenza diretta o in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese: la società non si avvale di imprese terze per la gestione del sinistro.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio)

	si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	[inserire il termine entro cui l'impresa si obbliga a pagare l'indennizzo all'assicurato]



Quando e come devo pagare?

Premio	La presente Polizza opererà con riferimento al Periodo di Assicurazione a condizione che sia stato versato il premio. Oneri e imposte sono dovuti in aggiunta al premio. Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte dell'Assicuratore e/o degli intermediari da questo incaricati. Il premio si considererà versato al momento della ricezione del pagamento da parte dell'Assicuratore o del broker incaricato dall'Assicurato. Se il premio non venisse corrisposto e accettato, l'Assicuratore potrebbe cancellare la polizza <i>ab initio</i> .
Rimborso	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall'inizio del periodo di assicurazione. La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta. È escluso il tacito rinnovo.
Sospensione	Se il contraente non corrisponde il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del contraente di pagare il premio. se il contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. qualsiasi domanda presentata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	La Polizza non prevede facoltà di recesso né da parte del Contraente/Persone Assicurate, né da parte dell'Assicuratore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle società che intendono amministratori, sindaci e dirigenti di società, i quali intendono coprirsi da eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21,07 % calcolato sul premio imponibile.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Gestione Reclami

Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano

Fax numero: +39 0263793784

E-mail: reclami@it.qbe.com

PEC: amministrazione@cert.it.qbe

È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: <https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/> nell'apposita sezione dedicata ai reclami.

QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.

All'IVASS

All'IVASS vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it

Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di assicurazione della Responsabilità di Amministratori, Sindaci, Dirigenti

1. Parti del contratto

La presente **Polizza** si compone dei seguenti documenti:

- i. il presente certificato di assicurazione
- ii. il testo di **Polizza**
- iii. l'allegato condizioni particolari
- iv. le appendici indicate alla fine del testo di **Polizza**

Ciascuno dei predetti documenti costituisce parte integrante della presente **Polizza**, la quale pertanto dovrà essere applicata ed interpretata come un unico contratto.

La presente **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

QBE Europe SA/NV

Sede legale:

Boulevard du Régent 37,
BE 1000, Brussels Belgio

Sede secondaria in Italia:

Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano

QBE Europe SA/NV

Il Contraente

Rappresentanza Generale per l'Italia

2. Sezione A: copertura per Amministratori, Sindaci e Dirigenti

2.1 RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI

L'**Assicuratore** accetta - **AI TERMINI, ALLE CONDIZIONI, ENTRO I LIMITI E CON LE ESCLUSIONI** di cui alla presente **Polizza** - di pagare per conto della **Persona Assicurata** quanto sia da questi dovuto a titolo di:

- 2.1.1 danni compensativi e spese legali che sia condannata a pagare in forza di sentenza; o
- 2.1.2 danni multipli, esemplari, aggravati o punitivi (se dovuti in aggiunta ai danni compensativi, in base a sentenza, nei paesi in cui questo sia consentito); o
- 2.1.3 transazione che prevenga o ponga fine ad azioni legali, purchè conclusa con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che tuttavia non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato);

esclusivamente in conseguenza di una Domanda pervenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, salvo che (e nella misura in cui) la Società abbia tenuto indenne la Persona Assicurata in relazione a tale Domanda.

2.2 AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ESTERNA

L'Assicuratore accetta - ai termini, alle condizioni, entro i limiti e con le esclusioni di cui alla presente **Polizza** - di pagare per conto di ciascun Amministratore, Sindaco e Dirigente quanto da questi dovuto, a titolo di danni, spese legali o transazione come indicato nelle clausole 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, per aver agito nella qualità di amministratore, sindaco, dirigente presso qualsiasi Società Esterna, purchè la responsabilità tragga origine da una Domanda ricevuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, salvo che (e nella misura in cui):

- a) la Società Esterna o qualsiasi altra polizza assicurativa possa indennizzare l'Amministratore Sindaco o Dirigente in relazione a tale Domanda; o
- b) la Società abbia indennizzato l'Amministratore, Sindaco e Dirigente in relazione a tale Domanda.

2.3 RIMBORSO ALLA SOCIETÀ

L'**Assicuratore** accetta - **AI TERMINI, ALLE CONDIZIONI, ENTRO I LIMITI E CON LE ESCLUSIONI** di cui alla presente **Polizza** - di indennizzare la **Società SE E PER QUANTO QUESTA** abbia legittimamente indennizzato una **Persona Assicurata** in relazione ad una **Domanda** che sarebbe altrimenti assicurata in base alle clausole 2.1 o 2.2.

3. Sezione B: copertura delle Spese di Difesa

3.1

SPESE DI DIFESA

In relazione alle **Domande** coperte dalla Sezione A, l'**Assicuratore** accetta inoltre - ai termini, **ALLE CONDIZIONI, ENTRO I LIMITI E CON LE ESCLUSIONI** di cui alla presente **Polizza** - di pagare le **Spese di Difesa** sostenute da una **Persona Assicurata CON IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO** dell'**Assicuratore** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) in relazione a:

- 3.1.1 l'indagine, la difesa, la trattativa e la transazione relativa a qualsiasi **Domanda**;
- 3.1.2 la difesa in **Procedimenti per Estradizione** promossi relativamente ad una **Domanda**.

3.2

ANTICIPO DELLE SPESE DI DIFESA

In relazione a qualsiasi **Domanda** assicurata in base alla sezione A, l'**Assicuratore** anticiperà prontamente le **Spese di Difesa** anche prima che intervenga una decisione finale sulla **Domanda**. In ogni caso, tale anticipo di **Spese di Difesa**:

- 3.2.1 SARÀ SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA, se prevista; e
- 3.2.2 FARÀ PARTE E NON POTRÀ ECCEDERE IL LIMITE DI INDENNIZZO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1917, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE ITALIANO; e
- 3.2.3 DOVRÀ ESSERE RESTITUITO all'**Assicuratore** da parte della **Persona Assicurata** o da parte della **Società**, ciascuno per la sua quota di responsabilità, se ed in quanto venga stabilito che in base alla presente **Polizza** esse non avevano diritto al pagamento di tali **Spese di Difesa**.

4. Sezione C : Estensioni

4.1

MAGGIOR TERMINE DI NOTIFICA

- 4.1.1 **NEL CASO IN CUI LA CONTRAENTE O L'ASSICURATORE RIFIUTINO DI STIPULARE UNA NUOVA Polizza, l'Assicurato** avrà diritto ad una estensione della copertura, in forza della quale, ai fini della presente **Polizza**, una **Domanda** si intenderà pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**.
- 4.1.2 Qualora una **Persona Assicurata** sia cessata dalla posizione di **Amministratore Sindaco e Dirigente** durante il **Periodo di Assicurazione**, tale **Persona Assicurata** avrà diritto ad una estensione della copertura, cosicché, ai fini della presente **Polizza**, una **Domanda** si intenderà pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**, **PURCHÉ TALE PERSONA ASSICURATA NON SIA CESSATA A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ PER OCCUPARE TALE POSIZIONE**.
- 4.1.3 IN OGNI CASO, NON VI SARÀ COPERTURA IN BASE AL **MAGGIOR TERMINE DI NOTIFICA** DI CUI ALLE CLAUSOLE 4.1.1 E 4.1.2 O ALTRIMENTI, PER GLI **ATTI ILLECITI** COMMESSI E PER I **COMPORTAMENTI** (DI CUI ALLA CLAUSOLA 8.9.3) POSTI IN ESSERE DOPO LA SCADENZA DEL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.
- 4.1.4 IL DIRITTO DELL'**ASSICURATO** IN BASE ALLA CLAUSOLA 4.1.1 CHE PRECEDE POTRÀ ESSERE ESERCITATO DALL'**ASSICURATO** DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA ENTRO LA SCADENZA DEL **PERIODO DI ASSICURAZIONE** E PAGANDO ALL'**ASSICURATORE** IL PREMIO ADDIZIONALE EVENTUALMENTE SPECIFICATO NELLA SCHEDA ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI A TALE SCADENZA.
- 4.1.5 IL DIRITTO DELL'**ASSICURATO** IN BASE ALLE CLAUSOLE 4.1.1 E 4.1.2 VERRÀ MENO E COMUNQUE NON POTRÀ ESSERE ESERCITATO SUCCESSIVAMENTE A, E COMUNQUE CESSERÀ NEL CASO:
- A) DI **ACQUISIZIONE E FUSIONE** DELLA SOCIETÀ INDICATA NELLA SCHEDA, O
 - B) CHE L'**ASSICURATO** STIPULI ALTRA POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI O SIMILARE CON QUALSIASI ALTRO ASSICURATORE.
- 4.1.6 Le società di diritto francese facenti parte del gruppo, con sede in Francia o per le quali debba trovare applicazione il Code des Assurances francese, avrà diritto ad una estensione della copertura, in forza della quale, ai fini della presente **Polizza**, una **Domanda** si intenderà pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**.

4.2 LIMITE ADDIZIONALE PER AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

4.2.1 In relazione alle **Domande** nei confronti di un **Amministratore non Esecutivo** assicurato dalla presente **Polizza**, nel caso in cui il limite di indennizzo previsto sia stato superato o eroso, l'**Assicuratore** riconoscerà un limite di indennizzo addizionale fino all'importo specificato nella Scheda, di cui potrà beneficiare esclusivamente tale **Amministratore non Esecutivo**. **QUESTO LIMITE DI INDENNIZZO ADDIZIONALE VERRÀ PAGATO A CONDIZIONE CHE:**

- A) IL LIMITE DI INDENNIZZO PREVISTO DALLA PRESENTE **POLIZZA**,
- B) QUALSIASI ALTRA ASSICURAZIONE APPLICABILE, SIA STATA ESSA STIPULATA IN ECCESSO AL LIMITE DI INDENNIZZO DELLA PRESENTE **POLIZZA** O ALTRIMENTI E
- C) QUALSIASI ALTRO INDENNIZZO IN RELAZIONE A TALE **DOMANDA** DI CUI TALE **AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO** BENEFICI, DA PARTE DELLA **SOCIETÀ** O ALTRIMENTI, SIANO STATI ESAURITI.

4.2.2 LA SOMMA SPECIFICATA NELLA **SCHEDA** CON RIFERIMENTO ALLA PRESENTE CLAUSOLA 4.2 È L'IMPORTO MASSIMO PAGABILE DALL'**ASSICURATORE** E IN AGGREGATO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI:

- A) **DOMANDE PERVENUTE**
- B) **DOMANDE PERVENUTE IN BASE A QUESTA **POLIZZA****
- C) **AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI CHE ABBIANO DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN BASE ALLA PRESENTE **POLIZZA****
- D) **ATTI ILLECITI**

4.3 DEBITI TRIBUTARI

La copertura è estesa alla responsabilità individuale di una **Persona Assicurata** per l'omesso versamento di imposte e contributi da parte della **Società IN CASO DI INSOLVENZA DI QUEST'ULTIMA, SALVO CHE (E NELLA MISURA IN CUI) TALE RESPONSABILITÀ DERIVI DA AZIONI OD OMISSIONI INTENZIONALI DELLA PERSONA ASSICURATA, FERMO RESTANDO CHE:**

4.3.1 QUESTA COPERTURA È CONCESSA ENTRO IL SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO INDICATO NELLA **SCHEDA**, E

4.3.2 QUESTA COPERTURA VARRÀ SOLO PER I DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI DELLA **SOCIETÀ** INDICATA NELLA **SCHEDA**.

4.4 SPESE DI EMERGENZA

Nonostante quanto previsto dalla Sezione 6 ed in particolare dalla clausola 6.5 della presente **Polizza**, ove il consenso scritto preventivo dell'**Assicuratore** non possa ragionevolmente essere ottenuto mediante le procedure previste dalle clausole 6.1 e 6.2 prima che vengano sostenute delle **Spese di Difesa** in relazione ad una qualsiasi **Domanda**, l'**Assicuratore** approverà retroattivamente tali **Spese di Difesa FINO AD UN IMPORTO AGGREGATO PARI AL LIMITE INDICATO NELLA SCHEDA**. **TALI SPESE DI DIFESA SI INTENDERANNO COMPRESSE E NON IN ECCESSO AL LIMITE INDICATO NELLA SCHEDA DI **POLIZZA****.

4.5**COSTI DI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

L'**Assicuratore** pagherà ove consentito, i diritti, onorari e spese legali e anticipi degli stessi (**DIVERSI DA REMUNERAZIONE, COMPENSI, SPESE E ALTRI BENEFICI SPETTANTI ALLE PERSONE ASSICURATE E DI QUALSIASI DIPENDENTE**) corrisposti da una **Persona Assicurata** (o dalla società che ha tenuto indenne una persona assicurata) **CON IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO** dell'**Assicuratore** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) per resistere alla concessione di o impugnare:

- a) un provvedimento giudiziario di natura cautelare, o
- b) in relazione ad un procedimento di espulsione della **Persona Assicurata**, qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo,

adottato nei confronti della **Persona Assicurata** durante il **Periodo di Assicurazione** in relazione ad una **Domanda** (ma con esclusione del provvedimento definitivo sull'oggetto della **Domanda**) o che disponga:

- a) la confisca, il sequestro o comunque l'impossibilità di esercitare i diritti sui propri beni da parte della **Persona Assicurata**;
- b) un vincolo sui beni personali della **Persona Assicurata**,
- c) l'interdizione temporanea o definitiva della **Persona Assicurata** dall'esercizio della propria funzione di **Amministratore Sindaco e Dirigente**,
- d) la restrizione della libertà personale della **Persona Assicurata** in una residenza specifica o nella custodia delle autorità prima della formulazione delle accuse e prima dell'accertamento della responsabilità in relazione alla **Domanda**, o
- e) l'espulsione di una **Persona Assicurata** a seguito della revoca del suo valido stato di immigrato per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato.

4.6**SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI**

L'**Assicuratore** pagherà gli onorari e le spese di un'agenzia di pubbliche relazioni o di esperti di gestione della crisi o, ancora, di uno studio legale che l'**Assicurato**, a propria discrezione, incarichi **CON IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO** dell'**Assicuratore** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) allo scopo di prevenire o limitare le conseguenze pregiudizievoli o la pubblicità negativa che potrebbero derivare da una **Domanda**. **LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE PER LE SPESE DI PUBBLICHE RELAZIONI NON POTRÀ SUPERARE IL LIMITE INDICATO NELLA SCHEDA.**

4.7**SPESE DEGLI AZIONISTI**

La presente **Polizza** assicura qualsiasi costo o spesa sostenuta da qualsiasi azionista della **Società** allo scopo di avanzare una **Domanda** nei confronti di una **Persona Assicurata** in nome e per conto della **Società**, **SE E IN QUANTO LA SOCIETÀ SIA TENUTA A RIMBORSARE TALI COSTI E SPESE IN BASE AD UNA SENTENZA.**

4.8**SPESE PER INDAGINI ED ESAMI**

L'**Assicuratore** pagherà le spese per rappresentanza legale per presenza ad **Indagini** ed esami sostenute dall'**Assicurato** in seguito ad un **Indagine** iniziata per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o durante il **Maggior Termine di Notifica** qualora applicabile. **LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE NON POTRÀ SUPERARE IL LIMITE INDICATO NELLA SCHEDA.**

5. Esclusioni e limiti

SONO ESCLUSE E QUINDI NON OGGETTO DELLA COPERTURA PREVISTA DA QUESTA **POLIZZA** LE
DOMANDE:

5.1 DANNI FISICI E DANNI A BENI

DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA LESIONI FISICHE E PSICHICHE, MALATTIA, PATOLOGIE O MORTE DI QUALSIASI PERSONA FISICA O DANNO O DISTRUZIONE DI QUALSIASI BENE MOBILE O IMMOBILE, COMPRESA LA PERDITA D'USO; questa esclusione non si applica a:

- a) stress emotivo e sofferenza psicologica che costituiscano oggetto di una **Domanda** derivante da una **Domanda inerente a rapporti di lavoro**;
- b) procedimento penale per omicidio colposo in relazione all'attività della **Società** nei confronti di una **Persona Assicurata**.

5.2 AZIONI OD OMISSIONI INTENZIONALI

DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA QUALSIASI AZIONE OD OMISSIONE DISONESTA, FRAUDOLENTA, DOLOSA O INTENZIONALE DA PARTE DI QUALSIASI **PERSONA ASSICURATA**; questa esclusione si applica solo se tale azione od omissione sia stata accertata con sentenza definitiva o ammessa formalmente dall'autore.

5.3 ASSICURATO CONTRO ASSICURATO

AVANZATA IN BASE ALLA LEGGE O ALLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA O LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI DA PARTE O PER CONTO DELLA **SOCIETÀ** O DA PARTE O PER CONTO DI QUALSIASI **PERSONA ASSICURATA**.

Tale esclusione non si applica a qualsiasi **Domanda** nei confronti di una **Persona Assicurata**:

- 5.3.1 avanzata da o in base a direttive di qualsiasi liquidatore, curatore, commissario o amministratore straordinario della **Società**;
- 5.3.2 avanzata da un ex **Amministratore, Sindaco e Dirigente**;
- 5.3.3 di manleva in relazione ad una **Domanda** avanzata da una parte terza indipendente che non abbia agito su mandato o istigazione di qualsiasi **Persona Assicurata** o incaricato della **Società**;
- 5.3.4 nella forma di azione derivata;
- 5.3.5 ove la **Persona Assicurata** sia un **Amministratore, Sindaco e Dirigente** cessato;
- 5.3.6 in relazione a **Spese di Difesa**.

5.4 AZIONI ED OMISSIONI NON COPERTE

DERIVANTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA **ATTI ILLECITI** O COMPORTAMENTI (DI CUI ALLA CLAUSOLA 8.9 **DOMANDA**) POSTI IN ESSERE :

- 5.4.1 DOPO LA NOMINA DI UN LIQUIDATORE, COMMISSARIO, CURATORE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DELLA SOCIETÀ; O
- 5.4.2 DOPO LA DATA DI UNA **FUSIONE O ACQUISIZIONE**; O
- 5.4.3 PRIMA DELLA DATA DI ACQUISIZIONE DI UNA **SOCIETÀ CONTROLLATA** DA PARTE DELLA **SOCIETÀ**;

MA SOLO relativamente agli atti compiuti nella qualità di **Amministratore Sindaco e Dirigente** di tale **Società**, salvo diverso accordo con l'**Assicuratore**.

5.5 PIANI PENSIONISTICI

PER QUALSIASI VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UNA **PERSONA ASSICURATA** QUALE GESTORE DI QUALSIASI SCHEMA PENSIONISTICO O PREVIDENZIALE, PIANO SANITARIO, PIANO DI *STOCK OPTION* O ALTRO PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE, PIANO DI PREVIDENZA O ASSISTENZA, ISTITUITO A BENEFICIO DEI DIPENDENTI DELLA **SOCIETÀ**, IVI COMPRESA QUALSIASI **DOMANDA** IN BASE AL PENSIONS ACT 1995 DEL REGNO UNITO, ALL' EMPLOYMENT RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 1974 DEGLI STATI UNITI (ERISA) E A QUALSIASI LEGISLAZIONE EQUIVALENTE.

5.6 VANTAGGIO PERSONALE

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTE DALL'OTTENIMENTO DA PARTE DI UNA **PERSONA ASSICURATA** DI UN UTILE O VANTAGGIO EFFETTIVO O DAL PERCEPIMENTO DI QUALSIASI FORMA DI REMUNERAZIONE ALLA QUALE NON AVEVA DIRITTO; tale esclusione si applica esclusivamente se quanto precede è stato accertato con sentenza passata in giudicato o ammesso formalmente dall'interessato.

5.7 INQUINAMENTO

DERIVANTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA QUALSIASI EVENTO DI **INQUINAMENTO**; questa esclusione tuttavia non si applica a:

- 5.7.1 qualsiasi **Domanda** avanzata dai titolari di strumenti finanziari emessi dalla **Società** (purché non abbiano agito su mandato o istigazione di qualsiasi **Persona Assicurata** o incaricato della **Società**); o
- 5.7.2 **Spese di Difesa** sostenute da una **Persona Assicurata** per resistere ad una **Domanda** fino al sottolimito di indennizzo specificato nella Scheda.

5.8 CIRCOSTANZE NOTE

DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, QUALSIASI CIRCOSTANZA CUI SI SIA FATTO RIFERIMENTO IN UNA **DOMANDA** O QUALSIASI PROCEDIMENTO CIVILE, ARBITRALE, PENALE O AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DELL'**ASSICURATO** CHE SIA STATO AVANZATA O PROMOSSO PER LA PRIMA VOLTA PRIMA DELLA **DATA DI CONTINUITÀ**.

5.9 OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA QUALSIASI **OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI** DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, TALE ESCLUSIONE NON SI APPLICA A SECONDARY STOCK OFFERING SE IL VALORE DELL'OFFERTA NON SUPERA IL LIMITE INDICATO NELLA SCHEDA

5.10 PROCEDURE CONCURSUALI

ESCLUSIONE DELLE **SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE (SOCIETÀ ESTERNA)** CHE PRESENTINO PATRIMONIO NETTO NEGATIVO, SIANO INSOLVENTI O ABBIANO I PRESUPPOSTI PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA CONCURSALE.

5.11 ESCLUSIONE ERISA

DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI SI CONVIENE CHE L'**ASSICURATORE** NON SARÀ TENUTO AL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA PER PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA QUALSIASI **DOMANDA** NEI CONFRONTI DEGLI **ASSICURATI** PER VIOLAZIONI DI QUALSIASI RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI O DOVERI IMPOSTI AI FIDUCIARI DALL'EMPLOYMENT RETIREMENT INCOME SECURITY ACT (ERISA) O RELATIVI EMENDAMENTI, NONCHÉ SIMILI NORME DI LEGGE STATUARIA DELLO STATO O DI DIRITTO COMUNE.

5.12 ESCLUSIONE SEC

DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI SI CONVIENE CHE L'**ASSICURATORE** NON SARÀ TENUTO AL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA PER PERDITE PECUNIARIE DERIVANTE DA QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PRESENTATE NEI CONFRONTI DI **AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE**, CHE SI PRESUMANO SIA/SIANO IN RELAZIONE A, CHE RISULTI/RISULTINO DA, CHE SIA/SIANO BASTE SU O CHE SIA/SIANO ATTRIBUITI A:

A) ACQUISTO O VENDITA, O OFFERTA O SOLLECITO DI OFFERTA ALL' ACQUISTO O ALLA VENDITA DI QUALSIASI TITOLI O VALORI PRESSO MERCATI, BORSE O LISTINI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O CANADA;

E/O

B) VIOLAZIONE DI QUALSIASI ATTO RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL SECURITIES ACT DEL 1933 E RELATIVI EMENDAMENTI DEL SECURITIES EXCHANGE ACT DEL 1934 E RELATIVI EMENDAMENTI , DEL TITOLO IX DELL'ORGANIZED CRIME CONTROL ACT DEL 1970 (RICO) E RELATIVI EMENDAMENTI, O NORME A SEGUITO DI CIÒ PROMULGATE, O QUALSIASI SIMILE LEGGE STATALE O FEDERALE; INCLUSE , MA NON AD ESSE LIMITATE, AZIONI INTRAPRESE DA ENTI O AUTORITÀ GOVERNATIVE O ENTI ISPETTIVI O ENTI IN AUTOGESTIONE, O AZIONI CHE SI PRESUME POSSANO RIVELARSI DANNOSE ALLA COMPAGNIA O AI SUOI AZIONISTI

6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Domanda o Domanda potenziale

IL RISPETTO E L'ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLE CLAUSOLE 6.1.1, 6.2 E 6.3 CHE SEGUONO COSTITUISCE CONDIZIONE TASSATIVA PER L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA RELATIVAMENTE A QUALSIASI **DOMANDA** O **SPESA DI DIFESA** IN BASE ALLA PRESENTE **POLIZZA**. NEL CASO IN CUI LA **SOCIETÀ** O LA **PERSONA ASSICURATA** NON ADEMPIA A TALI OBBLIGAZIONI, L'**ASSICURATORE** PUÒ RIFIUTARE IL PAGAMENTO DI TALE **DOMANDA** E, QUALORA SIANO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN RELAZIONE A TALE **DOMANDA**, LA **SOCIETÀ** O LA **PERSONA ASSICURATA** AVRÀ L'OBLIGO DI RIMBORSARE ALL'**ASSICURATORE** LE SOMME RICEVUTE.

6.1 QUANDO NOTIFICARE

6.1.1 LA **SOCIETÀ** O LA **PERSONA ASSICURATA** DOVRANNO DARE NOTIZIA PER ISCRITTO DI QUALSIASI **DOMANDA** NON APPENA POSSIBILE.

6.1.2 La **Società** o la **Persona Assicurata** possono, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Assicurazione**, dare notizia per iscritto all'**Assicuratore** di una circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Domanda**.

6.2 A CHI NOTIFICARE

LA COMUNICAZIONE ALL'**ASSICURATORE** DEVE ESSERE TRASMESSA A:

QBE CLAIMS DEPARTMENT
QBE EUROPE SA/NV
VIA MELCHIORRE GIOIA 8
20124 MILANO
QBE.GESTIONESINISTRI@IT.QBE.COM

6.3 CHE COSA NOTIFICARE

LA COMUNICAZIONE DI CUI ALLA CLAUSOLA 6.1 DEVE COMPRENDERE LE RAGIONI PER CUI È PREVISTA UNA **DOMANDA**, CON TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE CIRCOSTANZE, ALLE DATE E ALLE PERSONE COINVOLTE. QUALSIASI SUCCESSIVA **DOMANDA** DERIVANTE DALLE CIRCOSTANZE NOTIFICATE DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE** SECONDO QUANTO PRESCRITTO ALLA CLAUSOLA 6.1 SI CONSIDERERÀ COME EFFETTUATA DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.

6.4 AMMISSIONI E TRANSAZIONI

L'**ASSICURATO** NON DOVRÀ AMMETTERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, NÉ TENTARE DI CONCLUDERE TRANSAZIONI O FARE ALCUNA CONCESSIONE IN RELAZIONE A QUALSIASI **DOMANDA** SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'**ASSICURATORE**, CONSENSO CHE NON POTRÀ ESSERE IRRAGIONEVOLMENTE NEGATO O RITARDATO.

6.5 SPESE DI DIFESA

SALVO QUANTO PREVISTO ALLA CLAUSOLA 4.4, l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare le **Spese di Difesa** in relazione alle quali abbia dato il suo consenso scritto preventivo, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

6.6 NOMINA LEGALI

Le **Persone Assicurate** avranno facoltà di nominare legali che li assistano nella difesa rispetto a qualsiasi **Domanda** CON IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO dell'**Assicuratore**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. L'**Assicuratore** avrà il diritto di associarsi nella difesa per raggiungere un accordo.

6.7 INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Le **Persone Assicurate** dovranno fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni rilevanti e inoltre dovranno fornirgli assistenza per permettere all'**Assicuratore** di indagare o difendere qualsiasi **Domanda** (anche in base a quanto previsto da protocolli o norme processuali applicabili nella giurisdizione in cui la **Domanda** viene proposta) e/o per permettere all'**Assicuratore** di determinare la propria responsabilità in base alla presente **Polizza**.

6.8 DIRITTI DI SURROGA

Ove effettui qualsiasi pagamento in base alla presente **Polizza**, l'**Assicuratore** si intenderà surrogato, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti degli **Assicurati** verso i terzi responsabili e gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire all'**Assicuratore** il potere di promuovere giudizi in loro nome. Il limite di copertura sarà ricostituito in misura pari all'importo di quanto recuperato dall'**Assicuratore** in base alla presente clausola, al netto delle spese.

6.9 ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora l'oggetto di una **Domanda** sia solo in parte coperto dalla presente **Polizza** o una **Domanda** sia avanzata nei confronti di un **Assicurato** e di altro soggetto non assicurato, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- 6.9.1 L'**Assicuratore** verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte della **Domanda** coperta dalla presente **Polizza** e della quota di responsabilità dell'**Assicurato**, se del caso determinate in via equitativa.
- 6.9.2 Le **Persone Assicurate** e, ove applicabile, la **Società** e l'**Assicuratore** faranno tutto quanto è loro possibile per concordare l'importo dell'indennizzo dovuto.

6.10**DOVERI DELLA PERSONA ASSICURATA**

In relazione a qualsiasi **Domanda**, la **Società**, le **Persone Assicurate** e qualsiasi soggetto che agisca per loro conto devono

- a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;
- b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni relativi ad una **Domanda** assicurata in base alla presente **Polizza**;
- c) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surroga nei confronti di alcun soggetto terzo in relazione ad una **Domanda** assicurata dalla presente **Polizza**; dovranno inoltre assistere l'**Assicuratore** nell'esercizio di tali diritti, se così richiesti dall'**Assicuratore**.

6.11**DIRITTI DELL'ASSICURATORE**

- 6.11.1 L'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di indagare su una circostanza notificata in base alla clausola 6.1.2 o qualsiasi **Domanda**, né di assumere la gestione di alcun procedimento relativo ad una **Domanda**, e in ogni caso potrà lasciare la conduzione di tali procedimenti interamente all'**Assicurato** alle condizioni relative al pagamento di **Spese di Difesa** e con facoltà di raggiungere transazioni che l'**Assicuratore** è libero di determinare a propria discrezione.
- 6.11.2 L'**Assicuratore** potrà in qualsiasi momento corrispondere il limite di indennizzo (al netto di qualsiasi importo eventualmente anticipato) o l'importo inferiore al quale la **Domanda** può essere transatta, così definitivamente liberandosi da qualsiasi obbligo in relazione a tale **Domanda**, fermo restando il suo obbligo di rimborsare le **Spese di Difesa** sostenute prima del pagamento.

7. Termini e condizioni generali

7.1**LEGGE APPLICABILE**

La presente **Polizza** sarà interpretata ed eseguita in base alle leggi della Repubblica italiana.

7.2**CESSIONE**

La cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal presente contratto avrà effetto **SOLO CON IL CONSENSO SCRITTO DELL'ASSICURATORE.**

7.3**CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO**

L'**Assicurato** è tenuto a fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della presente **Polizza**. Tutte le informazioni fornite dall'**Assicurato** nel questionario-proposta o altrove costituiscono parte integrante della presente **Polizza** e l'**Assicurato** dichiara di averle raccolte e fornite usando la necessaria diligenza professionale.

7.4**GESTIONE DOCUMENTALE**

Salvo quanto previsto dall'art. 1882 del Codice Civile italiano, l'**Assicuratore** potrà conservare qualsiasi documento relativo alla presente assicurazione e a qualsiasi **Domanda** esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. I documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.

7.5**LIMITE DI INDENNIZZO**

7.5.1 L'IMPORTO INDICATO NELLA SCHEDA COME LIMITE DI INDENNIZZO RAPPRESENTA, SALVO QUANTO PREVISTO ALLA CLAUSOLA 4.2, L'IMPORTO MASSIMO CHE L'**ASSICURATORE** PUÒ ESSERE TENUTO A VERSARE IN BASE ALLA PRESENTE **POLIZZA** DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE** IN RELAZIONE A CIASCUNA **DOMANDA** ED IN AGGREGATO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALE SIA IL NUMERO DI:

- a) **DOMANDE** PERVENUTE O
- b) **ASSICURATI** AVENTI DIRITTO ALL'INDENNIZZO O
- c) **ATTI ILLECITI** O
- d) **COPERTURE** CUI SI RIFERISCONO LE **DOMANDE**

7.5.2 SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1917, 3° COMMA, CODICE CIVILE, IL LIMITE DI INDENNIZZO È COMPRENSIVO DELLE **SPESE DI DIFESA.**

NEL CASO IN CUI LE **SPESE DI DIFESA** ECCEDESSERO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1917, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE ITALIANO, LA PERSONA ASSICURATA AVRÀ LA FACOLTÀ DI UTILIZZARE IL MASSIMALE DI POLIZZA FINO AL SUO ESAURIMENTO. IN CASO DI **DOMANDA**, IL MASSIMALE RISULTERÀ DECURTATO DI TALE IMPORTO;

- 7.5.3 IL LIMITE DI INDENNIZZO NON SARÀ AUMENTATO PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE DI UN **MAGGIOR TERMINE DI NOTIFICA**. QUALSIASI SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO PREVISTO DALLA SCHEDA, SALVO IL LIMITE ADDIZIONALE PER **AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI** DI CUI ALLA CLAUSOLA 4.2, COSTITUIRÀ UNA PARTE DEL LIMITE DI INDENNIZZO E NON ANDRÀ AD AGGIUNGERSI ALLO STESSO.

7.6 **DOMANDE CORRELATE**

- 7.6.1 Tutti gli **Atti Illeciti** e i comportamenti (di cui alla clausola 8.9.3) che derivano da un'unica causa saranno considerati come un singolo **Atto Illecito** o comportamento.
- 7.6.2 Qualora un singolo **Atto Illecito** o comportamento dia origine a più di una **Domanda**, tutte queste **Domande** costituiranno un'unica **Domanda**, alla quale si applicherà una sola franchigia.

7.7 **DICHIARAZIONI INESATTE**

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892, 1893 E 1894 C.C.

7.8 **COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione fatta da o al **Contraente** costituirà comunicazione da o a tutti gli **Assicurati**.

7.9 **ALTRE ASSICURAZIONI**

SE È STATA STIPULATA ALTRA POLIZZA ASSICURATIVA PER I MEDESIMI RISCHI ASSICURATI DALLA PRESENTE POLIZZA ED ESSA NON PREVEDE ESPRESSAMENTE DI OPERARE A SECONDO RISCHIO, LA PRESENTE POLIZZA OPERERÀ A SECONDO RISCHIO RISPETTO AD ESSA, CON ESCLUSIONE DELLA COASSICURAZIONE.

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA PREDETTA ALTRA POLIZZA SIA STATO SOTTOSCRITTO DALL'ASSICURATORE O DA ALTRA SOCIETÀ FACENTE PARTE DEL GRUPPO QBE:

(I) I MASSIMALI PREVISTI DA CIASCUNA DI TALI COPERTURE NON SI CUMULERANNO;

(II) LA MASSIMA SOMMA INDENNIZZABILE ALL'ASSICURATO IN BASE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI SOPRA NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE LA SOMMA CORRISPONDENTE AL MASSIMALE PIÙ ELEVATO DA QUESTE PREVISTO, FERMO RESTANDO CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE DI CUI ALLA POLIZZA VERRÀ O POTRÀ INTENDERSI INCREMENTATO PER EFFETTO DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

7.10**PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO**

- 7.10.1 La presente **Polizza** opererà con riferimento al **Periodo di Assicurazione** a condizione che siano stati versati il premio. Oneri e imposte sono dovuti in aggiunta al premio.
- 7.10.2 Il premio si considererà versato al momento della ricezione del pagamento da parte dell'**Assicuratore** o del broker incaricato dall'**Assicurato**.
- 7.10.3 Se il premio non venisse corrisposto e accettato, l'**Assicuratore** potrebbe cancellare la polizza ab initio.

7.11**PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.

I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DALL' ASSICURATORE SONO I SEGUENTI: ORDINI DI BONIFICO, ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE, SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO, CHE ABBIANO QUALE BENEFICIARIO L' ASSICURATORE OPPURE L'INTERMEDIARIO DA QUEST'ULTIMA INCARICATO, ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 1901 C.C., IL CONTRAENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE; SE IL CONTRAENTE NON CORRISPONDE IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO PER LE RATE SUCCESSIVE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE. QUALSIASI DOMANDA PRESENTATA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON RIENTRA IN COPERTURA, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO.

7.12**FRANCHIGIA**

- 7.12.1 NEL CASO DI **DOMANDA** AVANZATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IN BASE ALLE CLAUSOLE 2.3 E 3, L'**ASSICURATORE** VERSERÀ ALLA **SOCIETÀ** SOLO LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA. LA FRANCHIGIA SI APPLICA AD OGNI E CIASCUNA **DOMANDA**.
- 7.12.2 Nel caso di **Domanda** avanzata nei confronti di una **Persona Assicurata** in base alle clausole 2.1 o 2.2 o 3, che la **Società** avrebbe dovuto indennizzare a qualsiasi titolo, ma che non ha indennizzato, la **Società** dovrà versare all'**Assicuratore** l'importo della franchigia applicata sull'indennizzo versato alla **Persona Assicurata**. Tale disposizione non si applica ove la **Società** non abbia potuto rimborsare la **Persona Assicurata** a causa della sua sopravvenuta insolvenza.

7.13**STATI SOGGETTIVI RILEVANTI (SEVERABILITY)**

- 7.13.1 Nessuna dichiarazione fatta od omessa da parte di un **Assicurato** (o suo rappresentante) né alcuna conoscenza o informazione in possesso di una **Persona Assicurata** o della **Società** potrà essere imputata ad un'altra **Persona Assicurata** per stabilire se questa abbia violato l'obbligo di buona fede e l'obbligo di fornire le informazioni relative alle circostanze del rischio prima o durante la **Polizza**.
- 7.13.2 Qualsiasi dichiarazione fatta o informazione o conoscenza in possesso di una **Persona Assicurata** imputabile per legge alla **Società**, sarà attribuita alla **Società** all'unico scopo di determinare l'applicabilità della copertura di cui alla clausola 2.3 in relazione alle **Domande** ricevute da tale **Persona Assicurata**, ma non potrà essere imputata alla **Società** in relazione a domande avanzate nei confronti di altre **Persone Assicurate**.
- 7.13.3 Ai fini della determinazione dell'applicabilità di esclusioni e limiti di cui alla Sezione 5 che precede, nessun atto o conoscenza di una **Persona Assicurata** o della **Società** potrà essere imputata ad altra **Persona Assicurata**.

7.14**TERRITORIO E AZIONI LEGALI**

La presente **Polizza** si applica alle **Domande** avanzate sulla base di atti compiuti nei territori indicati nella Scheda di polizza.

7.15**ORDINE DEI PAGAMENTI**

L'ASSICURATORE DOVRÀ:

- A) EFFETTUARE PER PRIMI I PAGAMENTI DI CUI ALLE CLAUSOLE 2.1, 2.2 E 3.1,
- B) QUINDI EFFETTUARE I PAGAMENTI DI CUI ALLE CLAUSOLE 2.3 E 3.1 ANTICIPATI DALLA SOCIETÀ PER CONTO DI QUALSIASI PERSONA ASSICURATA E
- C) OVE SIA CONCESSA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ALLA SOCIETÀ IN BASE AD UN'APPENDICE ALLA PRESENTE POLIZZA, VERSARE QUANTO DOVUTO ALLA SOCIETÀ.

L'insolvenza della **Società** non esonera l'**Assicuratore** da alcuna delle sue obbligazioni in base alla presente **Polizza**, neppure con riferimento all'ordine dei pagamenti qui previsto.

7.16**SANZIONI**

La copertura assicurativa non opera e l'**Assicuratore** non indennizzerà alcuna **Domanda** o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla **Polizza** nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre l'**Assicuratore** medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese”.

7.17**SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO**

La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta. **E' escluso il tacito rinnovo.**

7.18**RECLAMI**

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:

1. Alla Compagnia:

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com

Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, correlando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3. All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio) secondo le modalità previste da detta autorità: **Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers)**, secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

7.19**LIQUIDAZIONE SINISTRI**

La **Compagnia** provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraente**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

8. Definizioni e interpretazione

Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella **Polizza**, con lettera maiuscola o non.

Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile. I riferimenti a persone implicano persone fisiche e giuridiche e qualsiasi altra entità giuridica. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive e alle norme di altri ordinamenti applicabili alla stessa materia. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della **Polizza**.

8.1

ACQUISIZIONE E FUSIONE

Acquisizione e Fusione significa:

qualsiasi vendita della maggioranza delle azioni della **Società** o la fusione di questa con, o l'acquisizione da parte di un'altra entità per effetto della quale la **Società** subisca, rispetto alla data di stipulazione della presente Polizza, la modifica:

- a) del controllo della nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) del controllo di più della metà dei diritti di voto in assemblea;
- c) del controllo di più della metà del capitale sociale.

8.2

AGENTE INQUINANTE

Agente Inquinante significa qualsiasi agente irritante o contaminante, sia esso solido, liquido, gassoso o termico, compresi il fumo, il vapore, la fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici o scarichi. Scarichi include i materiali da riciclare, ricondizionare o restituire. Il batterio della legionella non è considerato un inquinante ai fini della presente **Polizza**.

8.3

AMMINISTRATORE, SINDACO E DIRIGENTE

Amministratore Sindaco e Dirigente significa, limitatamente alla **Società**, qualsiasi persona fisica nominata negli organi amministrativi e di controllo e nell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i dirigenti, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il responsabile dell'internal audit, il responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, i dipendenti con funzioni direttive, i liquidatori in caso di liquidazione volontaria.

L'espressione include gli amministratori di fatto e NON COMPRENDE LE PERSONE NOMINATE NELLE SUDETTE POSIZIONI DA UN CURATORE, COMMISSARIO, AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DELLA SOCIETÀ.

Rientrano nella definizione di **Amministratore** i soggetti che, limitatamente alla **Società**, ricoprono analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione.

8.4 AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

Amministratore non Esecutivo significa qualsiasi persona fisica che è nominata e che agisca quale **Amministratore non Esecutivo** della **Società**.

8.5 ASSICURATO

Assicurato significa la **Persona Assicurata** e la **Società** limitatamente alla garanzia 2.3 - Rimborso alla **Società**.

8.6 ASSICURATORE

Assicuratore significa QBE Europe SA/NV.

8.7 ATTO ILLECITO

Atto Illecito significa qualsiasi azione od omissione illecita **NON INTENZIONALE** commessa da una **Persona Assicurata** esclusivamente nella qualità di **Persona Assicurata** compresi:

- 8.7.1 falsa dichiarazione;
- 8.7.2 falsa rappresentazione;
- 8.7.3 violazione di obblighi fiduciari;
- 8.7.4 violazione di doveri;
- 8.7.5 violazione dei limiti di poteri conferiti;
- 8.7.6 diffamazione;
- 8.7.7 violazione di leggi e regolamenti;

Atto Illecito include anche le **Questioni Lavoristiche** e qualsiasi contestazione avanzata nei confronti di una **Persona Assicurata** in ragione della sua posizione.

8.8 CONTRATTO "CLAIMS MADE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale **QBE** si obbliga a mantenere indenne il **Contraente/Assicurato** rispetto alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta al **Contraente/Assicurato** durante il **Periodo di polizza**, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il **Periodo di polizza** ed anche

anteriamente a tale periodo, ma non prima della **Data di retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**.

8.9	DATA DI CONTINUITÀ
------------	---------------------------

DATA DI CONTINUITÀ SI INTENDE LA DATA PRIMA DELLA QUALE VENGONO ESCLUSE DALLA PRESENTE POLIZZA TUTTE LE CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO

8.10	DOMANDA
-------------	----------------

Domanda significa:

- 8.10.1 qualsiasi procedimento legale, amministrativo, regolamentare, civile o penale nei confronti di una **Persona Assicurata** in cui venga sostenuto che questi ha commesso un **Atto Illecito**.
- 8.10.2 qualsiasi comunicazione ricevuta da una **Persona Assicurata** o dalla **Società** o da una **Società Esterna** in cui venga sostenuto che una **Persona Assicurata** ha commesso un **Atto Illecito** in relazione al quale può essere proposta una **Domanda**;
- 8.10.3 qualsiasi atto trasmesso ad una **Persona Assicurata** contenente la richiesta di presentarsi ad un interrogatorio, di fornire documentazione o di collaborare in altro modo ad una indagine penale, amministrativa o regolamentare, **PURCHÉ TALE INDAGINE RIGUARDI DIRETTAMENTE LA CONDOTTA DELLA PERSONA ASSICURATA IN QUANTO ABBIA AGITO NELLA SUA QUALITÀ O L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ O DELLA SOCIETÀ ESTERNA.**

8.11	DOMANDA INERENTE A RAPPORTI DI LAVORO
-------------	--

Si intende qualsiasi **Domanda** relativa a:

- 8.11.1 discriminazione nelle condizioni di lavoro in base a razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, disabilità, gravidanza, orientamento o preferenze sessuali, o qualsiasi altro stato protetto dalla legge; o
- 8.11.2 molestie sessuali, inclusi approcci sessuali non voluti, richiesta di favori sessuali e qualsiasi contatto verbale, visivo o fisico non desiderato di natura sessuale che
 - a) venga a costituire implicitamente o esplicitamente condizione del rapporto di lavoro
 - b) crei un ambiente lavorativo ostile o offensivo
 - c) ove respinto o contrastato da una persona, diviene base per decisioni riguardanti il rapporto di lavoro di questa persona o

- 8.11.3 qualsiasi affermazione diffamatoria in relazione a capacità lavorative, rendimento, qualifiche professionali, reputazione professionale, precedenti disciplinari, risoluzione del rapporto di lavoro; o
- 8.11.4 licenziamento o rifiuto di assumere illegittimi; o
- 8.11.5 modifica in negativo delle condizioni di lavoro di una persona quale ritorsione per l'esercizio da parte di questa di suoi diritti in base alla legge o per aver sostenuto i diritti altrui.

8.12	INQUINAMENTO
-------------	---------------------

Inquinamento significa:

- 8.12.1 qualsiasi scarico, perdita, migrazione, dispersione, rilascio o fuga di un **Agente Inquinante**;
- 8.12.2 qualsiasi costo, spesa, pretesa o azione derivante da qualsiasi controversia che tragga origine da qualsiasi scarico, perdita, migrazione, dispersione, rilascio o fuga di **Agente Inquinante** che l'**Assicurato** verifica, monitora, rimuove, contiene, tratta, detossifica, neutralizza o gestisce in qualsiasi modo o di cui determina gli effetti.

8.13	MAGGIOR TERMINE DI NOTIFICA
-------------	------------------------------------

Maggior Termine di Notifica significa il periodo così denominato nella Scheda, che decorre dalla data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

8.14	OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI
-------------	--

OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI significa l'offerta pubblica di titoli partecipativi della **Società** o, negli Stati Uniti d'America, anche l'offerta privata di titoli partecipativi.

8.15	PERSONA ASSICURATA
-------------	---------------------------

Persona Assicurata significa:

- 8.15.1 qualsiasi persona fisica che è, era o diviene durante il **Periodo di Assicurazione** un **Amministratore, Sindaco o Dirigente**, compresi gli **Amministratori non Esecutivi**
- 8.15.2 gli eredi degli **Amministratori Sindaci e Dirigenti**, ma esclusivamente in relazione ad **Atti Illeciti** o comportamenti posti in essere da quell'**Amministratore Sindaco e Dirigente** nella sua qualità
- 8.15.3 il coniuge o convivente di qualsiasi **Amministratore, Sindaco e Dirigente** PURCHÉ LA DOMANDA CONSISTA NELLA ESECUZIONE NEI SUOI CONFRONTI DI UNA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE, SINDACO E DIRIGENTE PER UN ATTO ILLECITO O CONDOTTA POSTA IN ESSERE IN TALE SUA QUALITÀ

8.15.4 qualsiasi dipendente della **Società** CHE NON SIA nominato curatore, commissario, amministratore, liquidatore della **Società**:

- a) che agisca in un ruolo direttivo o di supervisione;
o
- b) in relazione ad una **Domanda inerente a rapporti di lavoro**;
o
- c) convenuto in solido con un **Amministratore Sindaco e Dirigente** della **Società**.

8.15.5 qualsiasi persona che agisca come shadow director della **Società** in base alla normativa vigente in qualsiasi ordinamento.

8.16	PERIODO DI ASSICURAZIONE
-------------	---------------------------------

Periodo di Assicurazione significa il periodo così indicato nella Scheda allegata alla presente **Polizza** o qualsiasi Scheda sostitutiva

8.17	PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE
-------------	-------------------------------------

Procedimento di Estradizione significa la richiesta di estradizione di una **Persona Assicurata**, una misura restrittiva della libertà personale di una **Persona Assicurata** o altro procedimento avviato in base alla normativa applicabile in materia.

8.18	POLIZZA
-------------	----------------

Polizza significa questo documento, la Scheda (compresa qualsiasi Scheda emessa in sostituzione) e qualsiasi appendice di questo documento o della Scheda, il tutto da considerarsi parte integrante del contratto. Le parole od espressioni in grassetto in tali documenti avranno il significato definito nella presente **Polizza**.

8.19	SCHEDA
-------------	---------------

Scheda significa il documento allegato alla **Polizza** che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa.

8.20	SOCIETÀ
-------------	----------------

Società significa la società indicata nella Scheda e comprende tutte le controllate.

8.21**SOCIETÀ ESTERNA**

Qualsiasi persona giuridica o ente senza scopo di lucro in cui l'**Amministratore Sindaco e Dirigente** o un dipendente era o è nominato **Amministratore Sindaco o Dirigente**, per ordine o su designazione della **Società**, A CONDIZIONE CHE TALE SOCIETÀ ESTERNA NON SIA UNA SOCIETÀ STATUNITENSE, NON ABBA TITOLI QUOTATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO OVUNQUE NEL MONDO, NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA (salvo quanto previsto in apposita appendice, se esistente).

8.22**SOCIETÀ CONTROLLATA**

Società Controllata significa:

8.22.1 qualsiasi società rispetto alla quale la **Società**, direttamente o indirettamente:

- a) abbia il controllo della nomina dell'organo amministrativo; o
- b) abbia il controllo di più della metà dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti; o
- c) abbia il controllo di più della metà del capitale sociale (indipendentemente dalle categorie di azioni esistenti);

8.22.2 qualsiasi società come sopra definita (PURCHÉ LE SUE AZIONI NON SIANO OFFERTE AL PUBBLICO OVUNQUE NEL MONDO, NON ABBA SEDE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA) che venga acquistata o costituita dopo la data di decorrenza della presente **Polizza** ed il cui attivo totale non superi il 30% del totale attivo consolidato del gruppo).

8.22.3 qualsiasi altra **Società** per cui l'**Assicuratore** abbia acconsentito per iscritto all'inclusione come società controllata in base alla presente **Polizza**.

8.23**SPESE DI DIFESA**

Spese di Difesa significa tutti i costi per onorari, diritti e spese di legali e consulenti tecnici sostenuti o anticipati in misura ragionevole per la difesa rispetto a qualsiasi **Domanda** (CHE NON COSTITUISCANO COMPENSI, STIPENDI, RIMBORSI SPESE O ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE) comprese le spese sostenute per la mediazione le spese liquidate in favore di testimoni e i premi pagati per polizze assicurative o fidejussioni richieste per poter svolgere difese, presentare appello, prestare cauzione, FERMO RESTANDO CHE NON ESISTE OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI FORNIRE O PROCURARE TALI POLIZZE E FIDEJUSSIONI.

8.24**SPESE PER PRESENZA DI INDAGINI ED ESAMI**

Qualsiasi onorario sostenuto con il consenso scritto dall'**Assicuratore** per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un **Indagine**.

Per **Indagine** si intende ogni **Indagine** penale o amministrativa o regolamentare o ogni altra procedura simile per la quale una **Persona Assicurata** ragionevolmente richieda assistenza o rappresentanza legale sempre che la **Società** garantisca che:

- a) i fatti sottostanti ciascuna Indagine, costituiscano circostanze dalle quali ragionevole ritenere che possa derivare una **Domanda** così come definita dall'Art. 8.10;
- b) la **Società** rifiuti di pagare le **Spese di Difesa** legale a causa di un attuale o potenziale conflitto di interessi;
- c) la **Società** sia impossibilitata a pagare le **Spese di Difesa** legale a causa della propria insolvenza.

Una **Indagine** si considererà iniziata quando una **Persona Assicurata** richieda per la prima volta una consulenza legale e/o di essere rappresentata da un legale per una Indagine penale o regolamentare o amministrativa o ogni altra procedura simile.

QBE Europe SA/NV**Il Contraente**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Contraente anche in nome e per conto di tutte le Persone Assicurate – essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

2.1 RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI - FORMA CLAIMS MADE;

5. ESCLUSIONI E LIMITI;

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DOMANDA O DOMANDA POTENZIALE;

7.3 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO;

7.5 LIMITE DI INDENNIZZO;

7.7 DICHIARAZIONI INESATTE;

7.12 FRANCHIGIA;

7.16 SANZIONI.

Il Contraente

Il Contraente, anche in nome e per conto di tutte le Persone Assicurate. dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- Documento informativo precontrattuale
- Condizioni Generali di Assicurazione;
- Questionario Proposta, ove previsto;
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo

Data: _____

Il Contraente _____

Data ultimo aggiornamento: GENNAIO 2019

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "**Società**") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti- anche verbalmente -direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, *etc.*;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organismi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4 lettera c) in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- d) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- e) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- f) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- g) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- h) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019

QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)